



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: CIS/-/2021/01

CATEGORIA: CIS

SOTTOCATEGORIA: -

Descrizione quesito

Mi trovo a redarre un CIS per edificio con classe d'uso III destinato a cure sanitarie (IRCCS).

Dal punto di vista statico si è proceduto ad un controllo approfondito, non riscontrando alcuna problematica di natura strutturale e/o secondaria.

Sono state esaminate sia le documentazioni di tipo amministrativo che quelli progettuali inerenti le opere realizzate, da cui non risultano carenze o errori di progetto.

La domanda che sottopongo alla Vostra cortese attenzione è tuttavia la seguente, essendo che:

- 1) L'edificio è stato realizzato e completato nel comune di Milano nel 1992;
- 2) Non è indicato in relazione tecnica del progettista strutturale alcun dato da cui si evinca la messa in conto di sollecitazioni derivanti da qualsivoglia scenario sismico (sono indicati solo i carichi statici di progetto in condizioni non sismiche);
- 3) La zona sismica del sito ove sorge l'opera identificata come "Non classificata" **all'epoca di realizzazione**;
- 4) La zona sismica del sito è **oggi** identificata come Z.S. 3 (come da attuale mappatura sismica aggiornata);

L'EDIFICIO E' SOGGETTO A OBBLIGO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA AI SENSI DELL'OPCM 3274 DEL 2003?

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. È espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Sottopongo questa domanda poiché nel suddetto OPCM si parla solo di edifici costruiti prima del 1984 e la zona Non Classificata all'epoca di realizzazione di detto edificio (poi passata in zona 4) non viene menzionata.

Ringrazio per la ferma risposta che mi avete cortesemente inoltrata e mi scuso in anticipo se insisto nella formulazione del mio quesito (ancora aperto) che si pone in merito non solo alla zona sismica vigente all'epoca di costruzione, ma bensì alla data di costruzione.

Nella Ordina 3274 del 2003 vengono posti a verifica della vulnerabilità sismica gli edifici e le opere di interesse strategico e rilevante qualora progettati prima del 1987 e qualora la zona sismica sia variata (in peggio).

L'edificio per il quale pongo a Voi il mio quesito è stato progettato e costruito ai primi degli anni '90 (dopo dunque il 1987), tuttavia:

- nel progetto non sono indicati parametri di progetto di tipo antisismico;
- la zona è passata da N.C a zona sismica 3.

Il proprietario risulta pertanto obbligato a procedere a sottoporre a verifica sismica il proprio edificio?

Risposta quesito

L'obbligo di verifica della vulnerabilità sismica deriva dalla OPCM 3274 e riguarda gli edifici strategici e rilevanti indipendentemente dalla zona sismica.

L'elenco degli edifici ed opere strategici e/o rilevanti a fini sismici per la Lombardia è stato aggiornato con D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 recante: "Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003".

Quindi nel Comune di Milano c'è l'obbligo di fare le verifiche sugli edifici che sono indicati come Strategici o Rilevanti nel D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237. Per quanto riguarda i tempi per la messa in sicurezza degli edifici eventualmente trovati ad alta vulnerabilità, vale il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile Prot. N° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010, qui allegato per semplicità.

L'Ordinanza 3274 esclude da tale verifica solamente gli edifici che sono già stati progettati in zona sismica di prima, seconda o terza categoria, dopo il 1984.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte differenti, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Se un edificio non è stato progettato in base ad una norma sismica, tale esclusione non si applica.

Inoltre l'Ordinanza stessa dava 5 anni per tali verifiche (poi prorogati fino al 2013) e indicava di procedere in via prioritaria con le zone sismiche 1 e 2.

Ovviamente oggi, nel 2021, tale priorità dovrebbe già essere stata superata, pertanto anche nelle zone 3 e 4 (queste ultime a discrezione delle singole regioni) occorre procedere alle verifiche.

In sostanza, se l'edificio appartiene alle categorie indicate dalla Regione come strategiche o rilevanti, occorre in ogni caso procedere alla verifica di sicurezza e alla valutazione della vulnerabilità sismica, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza, salvo che la Regione non abbia espressamente escluso la zona 4 da tali verifiche.

Qui sotto può trovare il testo dell'Ordinanza che dice quanto sopra.

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Parole chiave: CIS – Vulnerabilità Sismica

Documenti allegati: [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.